



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 maggio 2017  
(OR. en)

8856/17

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0077 (NLE)**

---

ENV 406

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione a proporre, a nome dell'Unione, un emendamento all'appendice II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione della dodicesima riunione della conferenza delle parti

---

**DECISIONE (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO**

**del**

**che autorizza la Commissione a proporre, a nome dell'Unione, un emendamento all'appendice II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione della dodicesima riunione della conferenza delle parti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della decisione 82/461/CEE del Consiglio<sup>1</sup> l'Unione è parte della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica<sup>2</sup> (la "convenzione").
- (2) La conferenza delle parti è l'organo decisionale della convenzione. Le competenze conferitele comprendono la valutazione dello stato di conservazione delle specie migratrici e la facoltà di modifica delle appendici I e II della convenzione, che elencano le specie da conservare. L'Unione può proporre, quale parte della convenzione, emendamenti a tali appendici.
- (3) Pare che l'inclusione delle specie *Lanius excubitor excubitor* e *Lanius minor* nell'allegato II sia scientificamente fondata e conforme alla normativa dell'Unione europea e al suo impegno nella cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità.
- (4) In occasione della dodicesima riunione della conferenza delle parti, che si terrà a Manila dal 22 al 28 ottobre 2017, l'Unione dovrebbe pertanto proporre un emendamento al fine di includere nell'appendice II della convenzione le specie *Lanius excubitor excubitor* e *Lanius minor*.
- (5) È opportuno che tali proposte di emendamento siano comunicate al Segretariato della convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 24.6.1982, pag. 10).

<sup>2</sup> GU L 210 del 19.7.1982, pag. 11.

*Articolo 1*

1. In occasione della dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (la "convenzione"), la Commissione è autorizzata a proporre, a nome dell'Unione europea, un emendamento all'appendice II della convenzione. al fine di includervi le specie *Lanius excubitor excubitor* e *Lanius minor*.
2. La Commissione comunica le proposte di emendamento al Segretariato della convenzione.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---